

## CONTRATTO QUADRO

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102

TRA

ITAL GREEN ENERGY S.r.l., con sede legale San Pietro di Morubio (VR), Orti 1/a, P. IVA e C.F. 05363500728 e sede operativa in Monopoli (BA), Via Baione, in persona del legale rappresentante Sig. Antonio Pecchia;

E

ALBERIO SPA, con sede in CIRIMIDO (CO) 22070, Via STRADA DI MEZZO 69, P.IVA e C.F. 01197250127, in persona dell' Amministratore Delegato Sig. Alberio Alberto;

MI.SO. S.R.L, con sede in CAIVANO (NA) 80023, Via STRADA STATALE 87 KM 16 + 460, P.IVA 01265391217 e C.F. 01618950636, in persona del legale rappresentante Sig. Salerno Gaetano;

LIPITALIA 2000 S.p.A, con sede in Rosta (TO) 10090, Via Strada Comunale di Rivoli 5, P.IVA e C.F. 07807170019, in persona del legale rappresentante Sig. Alberto Grosso;

SALGAIM ECOLOGIC SPA, con sede in Padova 35131, via E. Degli Scrovegni, 1, P.IVA e C.F. 02335540288, in persona del legale rappresentante Sig. Gottardo Giancarlo;

SAMOX S.R.L., con sede legale in Modena 41124, via G. Zucconi 90, P.IVA e C.F. 03585250362, in persona del legale rappresentante Sig. Montelatici Romano;

GATTI S.R.L., con sede legale in Castelnuovo Rangone 41051 (MO), via Salvador Allende, 11/A, C.F. e P.IVA 02247940360, in persona del legale rappresentante Sig. Graziano Gatti;

PROTEG SPA, con sede legale in Napoli 80126, Via Piave 174 (isolato 75), C.F e P.IVA 03503570636, in persona del legale rappresentante Sig. Salvatore Papa;





INGRA BROZZI SPA, con sede legale in Cogozzo di Viadana (MN) 46019, Via Milano 19, C.F e P.IVA 00152890208, in persona del legale rappresentante Sig. Brozzi Walter;

SAPI S.P.A., con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO) 41051, Via Paletti, 1, C.F e P.IVA 00155900368 in persona del legale rappresentante Sig. Rinaldi Carlo Alberto.

#### PREMESSO

- a. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.674 del 30/11/2006, in attuazione dell'articolo 10, comma 2 del Decreto legislativo 102/05, definisce, con riferimento alla filiera agro energetica, le modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera;
- b. che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 7493 del 12/05/2010, definisce per la filiera agro energetica ulteriori modalità di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera al fine di agevolare l'affermazione e la crescita delle filiere stesse;
- c. che la legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, all'articolo 1, comma 382-*septies*, prevede che con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione della biomassa derivante da colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di campo delle aziende agricole, residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali e residui di zootecnia con destinazione ad uso energetico come definita dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 2 Marzo 2010 per le Tipologie I, II, III, IV e V, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo articolo 1, commi 382 e 382-*quinquies*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;
- d. che la legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (di seguito legge finanziaria 2008), e in particolare l'articolo 2, commi da 143 a 154, stabilisce i meccanismi con cui è incentivata la produzione



- e. di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;
- f. che il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2009, n.1, reca modalità per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
- g. che l'articolo 19, comma 1 del Decreto Ministeriale 06 luglio 2012 e successive modificazioni prevede la conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo;
- h. che il decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02/03/10, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2010, n. 103, reca le modalità per la tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo 1,8 sui certificati verdi;
- i. che l'articolo 11, comma 6 del Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni interessate, al fine di fornire informazioni ai soggetti interessati, pubblicano sul proprio sito i contratti quadro ed il contratto tipo; il Ministero, le Regioni e le Parti possono concordare, successivamente alla stipula del presente Contratto, iniziative finalizzate alla divulgazione del Contratto quadro;
- j. che Ital Green Energy è un'azienda operante nel settore della produzione di energia termica ed elettrica, operante nel proprio impianto posto nella Regione Puglia;
- k. che le ditte operano in Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto e sono in grado di fornire prodotto proveniente da almeno tre Regioni italiane diverse, in via esemplificativa e non esaustiva Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Piemonte, Veneto;

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right: a large, stylized black signature; a smaller black signature; a blue signature with the word "Gavi" written above it; a black signature with "999" written above it; a blue signature; a black signature with a circled "3" next to it; and a blue signature.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1**  
**Premesse ed allegati**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**Articolo 2**  
**Definizioni**

Ai fini del presente contratto quadro, quali definizioni di specificazione o aggiuntive rispetto a quelle di cui al capo primo – articolo 1 del Decreto legislativo. 27 maggio 2005 n. 102, si intendono:

- a. “prodotto” o “prodotti”: I prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) come descritti dal regolamento (CE) n. 1069/09 ed i materiali da essi ottenuti;
- b. Contratto: il presente contratto quadro;
- c. tutte le Parti: congiuntamente le Parti del presente Contratto;
- d. Contratto - tipo di fornitura: si intendono i modelli di contratti di fornitura dei “prodotti” di cui al punto a) del presente articolo.

**Articolo 3**  
**Finalità**

Con il presente Contratto tutte le Parti intendono sviluppare sinergie nel processo di programmazione e sviluppo dell'utilizzo dei “prodotti” ottenuti dai sottoprodotti di origine animale (SOA) ai fini della trasformazione di questi in energia elettrica attraverso impianti riconosciuti ai sensi del DM del 02 marzo 2010.



Handwritten signatures in black and blue ink, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several smaller signatures on the right, some in blue ink.

Vengono individuati, pertanto, i seguenti obiettivi primari:

**A. Orientamento dell'offerta alla domanda.**

Le Parti firmatarie del presente contratto hanno individuato nello sviluppo della filiera agro energetica per i sottoprodotti di origine animale (SOA) un'importante opportunità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed al contempo un'opportunità di miglioramento derivante dalla valorizzazione economica dei sottoprodotti attraverso questo ulteriore utilizzo.

Ital Green Energy ritiene che l'opportunità offerta alle aziende di trasformazione di orientare il prodotto finito anche verso la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili, possa avere ripercussioni positive sulle produzioni alimentari e sul commercio dei SOA.

Le ditte venditrici individuano nelle filiere agro energetiche di cui al presente contratto un'opportunità per il miglioramento della redditività dell'imprenditore agricolo attraverso la fornitura di "prodotti" per uso energetico.

**B. Sicurezza di approvvigionamento.**

ITAL GREEN ENERGY S.r.l., in qualità di operatore elettrico, necessita di forniture costanti per l'alimentazione degli impianti per tutta la durata dell'esercizio degli stessi.

Pertanto le Parti si impegnano a stipulare contratti di fornitura prevedendo espressamente in essi gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la determinazione delle quantità, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di biomassa oggetto di trasformazione energetica da parte dell'operatore elettrico.

Le eventuali modifiche ai predetti contratti verranno effettuate concordemente dalle Parti con la finalità di adattamento alle norme vigenti o di modifica di altre condizioni contrattuali (commerciali o tecniche), sempre nel rispetto del presente Contratto Quadro.

**C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi – tutela dell'ambiente.**

I "prodotti" dovranno rispettare le norme vigenti, essere sani, leali e mercantili. Le Parti inoltre si impegnano ad applicare i sistemi di tracciabilità per ottemperare a quanto previsto



dal Decreto ministeriale delle politiche agricole, alimentari e forestali del 2 Marzo 2010 e da eventuali successive modifiche od integrazioni.

#### **Articolo 4**

#### **Campo di applicazione**

Il presente Contratto si applica nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana. Nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci e di libera concorrenza all'interno dell'Unione Europea, l'eventuale estensione ad altri soggetti dell'applicazione del presente Contratto Quadro verrà verificata in funzione dei criteri di eleggibilità della normativa nazionale vigente. Si estende l'applicazione dello stesso alle eventuali giacenze di prodotto finito presenti negli stabilimenti di produzione, con dichiarazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali delle giacenze che si vogliono utilizzare accompagnate da una dichiarazione di responsabilità e di obbligo che i prodotti per cui si chiede il riconoscimento dello status di contratto quadro nella sostanza abbiano rispettato le regole previste dallo stesso.

#### **Articolo 5**

#### **Durata**

Il presente Contratto avrà durata di quindici anni, salvo proroga da definire di comune accordo tra tutte le Parti.

Le Parti procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente Contratto per l'eventuale loro revisione in funzione dell'andamento dei sottoprodotti di origine animale e/o dell'andamento del mercato anche ai fini dell'inserimento di nuovi sottoprodotti.

#### **Articolo 6**

#### **Contratto di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto; le Parti stipuleranno idonei contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto.



## **Articolo 7**

### **Obblighi**

Le Parti sono tenute al rispetto di tutte le obbligazioni previste dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole e forestali del 2/03/2010.

## **Articolo 8**

### **Criteri per la definizione dei parametri economici**

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le parti (acquirente e venditore). A tale proposito si specifica che i prezzi dei contratti verranno stipulati in base all'orientamento del mercato, con particolare attenzione ai parametri riscontrati nelle biomasse relativi al Potere Calorifico.

## **Articolo 9**

### **Riconoscimento delle cause di forza maggiore**

Tutte le Parti individuano, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto totale o parziale delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti firmatarie di un contratto di fornitura:

- eventi climatici quali grandine, gelo o alluvione;
- eventi socio-politici (scioperi, tumulti ed insurrezioni).

## **Articolo 10**

### **Contratto tipo di fornitura**

In esecuzione del presente Contratto, gli imprenditori agricoli, i collettori, i trasformatori e gli operatori elettrici stipuleranno contratti di fornitura nel rispetto dei contenuti del Contratto quadro e del D.lgs. 102/2005 e s.m.i. e del contratto tipo allegato.

## **Articolo 11**

### **Utilizzo dei contratti tipo ed applicazione**

Le Parti che si avvalgono del presente Contratto si riforniranno del prodotto indicato



all'articolo 2 lettera a) tramite un contratto di fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del Contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione.

## **Articolo 12**

### **Della risoluzione del contratto per inadempimento**

Ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile la violazione delle parti sostanziali del contratto si considera di grave importanza e comporta il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

## **Articolo 13**

### **Ulteriori criteri per la definizione dei parametri economici**

Il presente Contratto si applica nel pieno rispetto delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d) del D.lgs. 102/2005, considerando omogeneo sul territorio nazionale il processo di produzione, lavorazione e trasformazione dei prodotti in energia e considerando omogenee sul territorio nazionale le caratteristiche qualitative dei prodotti si ritiene non possibile definire criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo, anche in ossequio alla normativa Antitrust.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi della Politica Agricola Comune dell'Unione europea e al fine di incrementare la produttività dell'agricoltura sviluppando il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti può chiedere alle Parti i dati aggregati relativi ai quantitativi di prodotto utilizzato in applicazione del presente Contratto.



The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black and blue ink. From left to right, there is a large, stylized signature in black ink, followed by another signature in black ink. To the right of these, there are several smaller signatures and initials, including one in blue ink that appears to say 'Giovani' and another that looks like 'di'. There are also some numbers and other marks, such as '8' and '27'.

## Articolo 14

### Recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio

In caso di recesso, cessione di azienda, violazione degli obblighi e privilegio si applica l'art. 12 del D.lgs. 102/2005.

## Articolo 15

### Modifiche e/o integrazioni


Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Contratto, comprese quelle rese necessarie da eventuali modifiche del quadro normativo, dovranno essere concordate e approvate per iscritto da tutte le Parti, che accettano fin da ora l'eventuale inserimento di ulteriori produttori di SOA mediante procedura di integrazione del presente Contratto presso il Ministero.

## Articolo 16

### Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti. I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;



- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
  - le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle parti altri servizi collaterali;
  - i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le parti.
- Tutte le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' articolo 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

## **Articolo 17**

### **Arbitrato**

Tutte le Parti convengono di risolvere qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto mediante arbitrato rituale che verrà affidato ad un collegio di tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro; l'attore nella richiesta di arbitrato e il convenuto nei modi e termini stabiliti dall'articolo 810, 1° comma, codice procedura civile; il terzo arbitro sarà nominato consensualmente dei due arbitri di nomina delle parti e agirà in veste di Presidente del collegio arbitrale.

Nel caso in cui il convenuto non provveda a designare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato contenente la nomina dell'arbitro dell'attore, o nel caso in cui i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la nomina del terzo arbitro, quest'ultimo, ovvero comunque l'arbitro non tempestivamente nominato o di cui sia necessaria la sostituzione, sarà nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su istanza di una delle parti. L'arbitrato si svolgerà a Bari.

Il collegio arbitrale renderà il lodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui tutti gli arbitri avranno accettato il loro incarico. Qualsiasi controversia o vertenza che non possa essere affidata alla competenza arbitrale sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. The signatures are stylized and include the word "Gover" written vertically. There is a small number "10" written near the bottom right.

## Articolo 18

### Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto quadro è depositato a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipulazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 30 (trenta) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto si intende efficace.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monopoli li 30 GIUGNO 2018

**Per Ital Green Energy**

**Il Legale Rappresentante Sig. Pecchia Antonio**

**ITAL GREEN ENERGY S.p.A.**  
L'Amministratore Unico

**Per ALBERIO SPA**

**L' Amministratore Delegato Sig. Alberio Alberto**

**ALBERIO S.p.A.**  
Via Strada di Mezzo, 69  
I - 22070 C. RIM/D.O. (CO) Italia  
Tel. 031 931166 - Fax 031 895082  
Cod. Fisc. e Partita IVA 01197250121

**Per MI.SO. S.R.L**

**Il Legale Rappresentante Sig. Salerno Gaetano**

**MI.SO. s.r.l.**  
Amministratore Delegato

**Per LIPITALIA 2000 S.P.A**

**Il Legale Rappresentante Sig. Alberto Grosso**

**LIPITALIA 2000 SpA**  
Presidente  
Sig. Alberto Grosso

**Per SALGAIM ECOLOGIC SPA**

**Il Legale Rappresentante Sig. Gottardo Giancarlo**

**SALGAIM ECOLOGIC S.p.A.**  
Amministratore Delegato

**Per SAMOX S.R.L**

**Il Legale Rappresentante Sig. Montelatici Romano**

**SAMOX S.R.L.**

**Per GATTI S.R.L**


**Il Legale Rappresentante Sig. Graziano Gatti**

**GATTI srl**  
Via Salvador Allende, 11/A  
41051 CASTELNUOVO R. (MO)  
Tel. 059 538201 - Fax 059 536610  
C.F. e P.IVA - 02247940360

Graziano Gatti

**Per Proteg SPA**

**Il Legale Rappresentante Sig. Salvatore Papa**

**PROTEG S.p.A.**  


**Per INGRA BROZZI SPA**

**Il Legale Rappresentante Sig. Brozzi Walter**

**Walter Brozzi**  
**INGRA BROZZI S.P.A. - COGOZZO**

**Per SAPI S.P.A**

**Il Legale Rappresentante Sig. Rinaldi Carlo Alberto**

**S.A.P.I. S.p.A.**  


## ALLEGATO

### CONTRATTO TIPO DI COMPRAVENDITA

ai sensi del contratto quadro per l'utilizzo energetico dei prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) ed i materiali da essi ottenuti, come descritti dal Regolamento (CE) n. 1069/09 ed afferenti alle tipologie di cui al D.M. 2 Marzo 2010 finalizzati alla trasformazione energetica in energia elettrica, stipulato e sottoscritto in data 20/06/2018 ed intercorrente tra ITAL GREEN ENERGY S.r.l. ed altri e depositato presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

VENDITORE: \*

ACQUIRENTE: \*

MERCE: (prodotti e sottoprodotti di origine animale (SOA) di cui al regolamento (CE) nr. 1069/09 ed i materiali da esso ottenuti) \*

QUANTITA': \*

PREZZO: \*

RESA MERCE: \*

PERIODO DI ESECUZIONE: \*

PAGAMENTO: \*

PESO E QUALITA': \*

CONDIZIONI GENERALI: si applicano le previsioni del contratto quadro richiamato in epigrafe. \*

Luogo e data,.....

Sottoscrizione delle parti

Venditore

Acquirente



Handwritten signatures in black and blue ink, including the name 'Goni di' written in blue.